

Il diritto d'immagine

Parla l'esperta: **Carmen Fantasia**

Dispensa distribuita in occasione del quinto incontro di Cafè Doc Edu

Café Doc Edu è un'**occasione per confrontarsi sui temi di interesse** per chi ha scelto o vuole scegliere Doc Educational per gestire la sua professione di insegnante e artista. In ogni incontro abbineremo delle pillole sui servizi e sui progetti di Rete DOC a dei macro argomenti (uno per ogni appuntamento).

Una volta al mese, di mercoledì, incontri online dalle 10:00 alle 11:30.

Per info: doceducational.it/cafe-doc-edu

Cafè Doc Edu

5° incontro online

3 aprile

10:00 - 11:00

A cura di

**Alberto Ferraro
Carmen Fantasia**

per gli interventi fiscali

Tema
dell'incontro:

**I soci e le loro realtà sul
territorio, l'arte come
strumento di trincea
culturale**





Cos'è il diritto d'immagine

Il diritto all'immagine è quella posizione giuridica in cui si trova un **soggetto il cui aspetto esteriore sia oggetto di una trattativa**, di una cessione o, comunque, di una qualsiasi operazione giuridica.

E' un diritto assoluto della persona il quale **garantisce che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso** e fuori dei casi previsti dalla legge, pur senza pregiudizio al decoro o alla reputazione

Il diritto all'immagine rientra tra quelli definiti genericamente "diritti inviolabili dell'uomo".

Nella sua qualità di diritto della persona, questo è:

- **assoluto** - opponibile nei confronti di tutti i consociati;
- **inalienabile** - non può essere ceduto a terzi, nemmeno dietro compenso;
- **intrasmisibile** - si tratta di un diritto che si acquista alla nascita e si perde alla morte, non potendo essere trasmesso agli eredi;
- **imprescrittibile** - non è oggetto di prescrizione e quindi non si perde se non lo si esercita;
- **irrinunciabile** - non può essere oggetto nemmeno di rinuncia volontaria da parte del titolare.

Scopo della tutela della cessione del diritto d'immagine e sfruttamento economico

La cessione del diritto d'immagine significa che l'**artista ha la facoltà di impedire l'utilizzo non autorizzato della propria immagine** sia dal vivo che di un proprio ritratto.

Infatti, l'**articolo 10 del Codice Civile** statuisce il divieto per i terzi di pubblicare il ritratto di una persona senza aver preventivamente ottenuto il suo consenso.

Tale principio è tanto più vero se vi è alla base un interesse economico.

Il discorso è molto delicato nel caso in cui la pubblicazione dell'immagine avvenga in **connessione con la promozione** di un prodotto o servizio.

Gli artisti che godono di una certa popolarità combinano spesso:



**prestazione
professionale**

**sfruttamento economico dei diritti
di utilizzo della propria immagine**

In tal caso, infatti, lo **sfruttamento economico dell'immagine** del personaggio noto viene, di norma, **regolamentato attraverso un** vero e proprio **accordo commerciale** (contratto di sponsorizzazione).

Un dato interessante rileva come, sebbene la tipologia contrattuale utilizzata non sia espressamente disciplinata dal Codice Civile (e rientri, pertanto, tra i cosiddetti “contratti atipici”), la sua diffusione è stata tale che viene fatto rientrare nel concetto, di elaborazione dottrinale, della tipicità sociale.

Attraverso il contratto di sponsorizzazione, personaggi noti prestano, non solo la propria immagine, ma, in ipotesi, anche, ad esempio, la propria voce per pubblicizzare un evento che può essere di diversa natura (sportivo, sociale, culturale, ecc...) ovvero un prodotto, dietro pagamento, da parte dell'ente o dell'azienda interessati, di un corrispettivo.

Regolamentazione del diritto d'immagine dal 2004

Fino al 2004 il diritto d'immagine era utilizzato da molti per eludere la contribuzione previdenziale.

Nel 2004 viene introdotta una normativa che **limita fino al 40% l'imponibile corrisposto per l'attività di lavoro spettacolistico da imputare a diritti d'immagine, d'autore e connessi**, assoggettando almeno il 60% del corrispettivo a contribuzione previdenziale Enpals e non il 100% come sarebbe invece ordinario procedere.

Lo scopo della norma è di evitare che lo sfruttamento di diritti d'immagine, d'autore e connessi (come tali non assoggettati a contribuzione Enpals, perchè prestazioni di fare e non di fare), potesse diventare un pretesto per eludere la contribuzione previdenziale, imputando occultamente anche compensi per prestazioni di spettacolo.

Come si deve comportare l'artista?

Non sempre i profili fiscali sono di facile applicazione e le casistiche sono diverse. E' importante indicare in fattura il diritto d'immagine in maniera chiara.



L'artista può stipulare un unico contratto sia il diritto di immagine che la prestazione artistica

Se il contratto stipulato è unico, come da prassi contrattuale, **il compenso** pattuito sarà ripartito in due quote:

- il **60%** a titolo di **remunerazione della prestazione professionale** resa (soggetta a ex Enpals)
- e il **40%** a titolo di **remunerazione per la cessione dei diritti di immagine** (non soggetta a ex Enpals).

L'artista può stipulare due contratti differenti

L'artista di **suddividere il compenso** in due parti con **due contratti**:

- un contratto che preveda la remunerazione della **prestazione professionale artistica** in sé (soggetto a ex Enpals);
- un contratto **per l'utilizzo dell'immagine dell'artista** (non soggetto a ex Enpals).



Imposizione fiscale e previdenziale applicata in Italia sui compensi da diritto d'immagine

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE		LAVORATORE CON PARTITA D'IVA FORFETTARIA		LAVORATORE CON PARTITA D'IVA ORDINARIA	
IRPEF	Iscritti FPLS	IRPEF	Iscritti FPLS	IRPEF	Iscritti FPLS
Ritenuta del 20% sul 100% dei compensi (30% artisti stranieri)	Esonero fino al 40% dei compensi percepiti nell'anno	Non soggetto alla ritenuta alla fonte	Esonero fino al 40% dei compensi percepiti nell'anno	Ritenuta del 20% sul 100% dei compensi (30% artisti stranieri)	Esonero fino al 40% dei compensi percepiti nell'anno

Possono utilizzare il diritto d'immagine

TUTTI I LAVORATORI DAI NUMERI COMPRESI NELL'ELENCO DA 1 A 14 DELL'ART. 3 DLGS. CPS 708/47 (CAPO PROVVISORIO STATO)

Art. 3. CPS 708/47

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

- **artisti lirici**;
- **attori** di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, **cantanti** di musica leggera, **presentatori**, **disc jockey** ed **animatori** in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
- **attori** generici cinematografici, attori di **doppiaggio** cinematografico;



- **registi e sceneggiatori** teatrali e cinematografici, aiuti-registi, **dialoghisti** e **adattatori** cinetelevisivi;
- **organizzatori generali**, direttori, **ispettori**, **segretari** di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- **direttori di scena** e doppiaggio;
- **direttori d'orchestra** e sostituti;
- **concertisti** e professori d'orchestra, **orchestrali e bandisti**;
- **tersicorei**, **coristi**, **ballerini**, **figuranti**, **indossatori** e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- amministratori di formazioni artistiche;
- **tecnici** del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- **operatori di ripresa** cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- **arredatori**, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- **truccatori e parrucchieri**.

Non possono avvalersi del diritto di immagine:

- **macchinisti** pontaroli, **elettricisti**, **attrezzisti**, falegnami e tappezzieri;
- **sarti**;
- **pittori**, **stuccatori** e formatori;
- **artieri** ippici;
- **operatori di cabine**, di sale cinematografiche;
- **impiegati amministrativi e tecnici dipendenti** dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, **custodi e personale di pulizia** dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;
- impiegati ed operai **dipendenti dalle case da gioco**, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; **addetti agli impianti sportivi**; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- **calciatori** ed **allenatori** di calcio;
- **lavoratori dipendenti** dalle imprese esercenti il noleggio e la **distribuzione dei films**;
- **lavoratori autonomi** esercenti **attività musicali**.

Un progetto di Doc Educational

Per info e chiarimenti fiscali nel campo dello
spettacolo e associazioni, scrivere a:

carmen.fantasia@retedoc.net